



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche Produttive
Programmazione e Gestione del
Territorio

Repertorio generale n. 2628

DETERMINAZIONE n. **657** del **19.09.2013**

OGGETTO: *Rideterminazione sanzione amministrativa ai sensi del 4° comma, art. 37 del D.P.R. 380/2001 e smi in ottemperanza della Sentenza T.A.R. Abruzzo – Sez. Pescara n° 559/2012 del 28.12.2012, R.G. 12/09.*

L'anno **Duemilatredici** il giorno **19** del mese di **Settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

PREMESSO CHE:

- in data 28.11.2006 veniva rilasciato in favore della ditta Matteo Di Martino il Permesso di Costruire n° 150/06 per la ristrutturazione ed il completamento di un appartamento di vecchia costruzione posto al piano primo di un fabbricato sito in Via Belvedere di questo Comune ed urbanisticamente ricadente all'interno del piano particolareggiato B2 b1;
- a seguito di sopralluogo del Comando di Polizia Municipale in data 23.05.2007 veniva emesso rapporto di servizio da cui si evinceva che i lavori, in corso di realizzazione, risultavano difformi rispetto al titolo abilitativo assentito n° 150/2006, accertando la realizzazione di una nuova sopraelevazione con altezza pari a mt. 2,70 in sostituzione del previsto sottotetto per una parte del 1° piano, arretramento della parete prospiciente e il pozzo luce di mt 1,50 con apertura per l'accesso ad un terrazzo con affaccio sullo stesso pozzo luce, realizzazione sulla nuova volumetria di una copertura inclinata con altezza variabile da mt 2,59 a mt 0,10 ed apertura di finestra prospiciente il pozzo luce a distanza di mt. 4,50 dalla parete finestrata frontistante altra proprietà;
- con nota n° 13184 del 08.06.2007 veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativi in merito ai sensi della L. 241/90 ed ordinata la sospensione dei lavori con provvedimento n°38/07;
- in data 04.12.2007, prot. 28675 veniva acquisita al protocollo dell'Ente con n° 28675 Denuncia d'Inizio Attività nel cui merito questo Ufficio con note del 24.12.2007 e 30.01.2008 comunicava le motivazioni ostative all'accoglimento;
- in data 21.02.2008 veniva trasmesso il parere dalla Soprintendenza ai BB.AA. dell'Aquila ed in data 08.05.2008 si comunicava l'avvenuto deposito della documentazione al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti;

VISTA la richiesta di valutazione all'U.T.E. di Chieti in data 16.06.2008 per la determinazione della relativa sanzione amministrativa dell'incremento di valore in libero mercato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 per la parte realizzata in difformità all'originario titolo edilizio;

VISTA la perizia di valutazione dell' U.T.E. pervenuta in data 23.09.2008 che ha determinato l'incremento di valore sul libero mercato dell'immobile ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 pari a € € 15.755, l'attestazione di conformità da parte di tecnico abilitato, nonché la nota dell'Avv. Matteo Di Martino;

VISTA la relazione asseverata e di conformità alle norme urbanistiche a firma del tecnico progettista arch. Giampiero Piccorossi;

VISTO il provvedimento conclusivo di determinazione della sanzione amministrativa del 09.10.2008, prot. 24493 a firma del Dirigente del III° Settore del Comune di Ortona, con il quale, in applicazione del comma 4, art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. veniva determinata la sanzione amministrativa pari a € 5.164;

VISTA la sentenza TAR Abruzzo – Sez. di Pescara n° 559/2 012 del 28.12.2012 . Matteo Di Martino c/ Comune di Ortona che *“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per effetto, annulla l’impugnato del provvedimento 09.10.2008, n. 24493 del Dirigente del III° Settore del Comune di Ortona”*;

RILEVATO CHE come evidenziato anche dal Giudice Amministrativo di primo grado la determinazione della sanzione, seppur in via discrezionale dall’Amministrazione deve commisurarsi proporzionalmente al valore delle opere abusive e riveste una evidente natura afflittiva e non ripristinatoria sicché, nella gradazione della sua entità, debbono necessariamente trovare applicazioni i criteri che informano la quantificazione delle pene pecuniarie;

RITENUTO dunque necessario procedere, in considerazione del pronunciamento TAR Abruzzo – Sez. di Pescara n° 559/2012 alla rideterminazione della somma di cui al 4° comma, art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, in relazione ai criteri della proporzionalità rispetto al valore delle opere abusive ed all’entità dell’intervento;

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i che testualmente recita *“Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”*;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 181 del 30.08.2013 che definisce i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di sanatoria di interventi edilizi abusivi, ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001);

RILEVATO:

CHE per la determinazione del coefficiente d’applicare, si conviene, in relazione a quanto disposto dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001 ed a quanto definito dalla deliberazione di giunta comunale soprarichiamata, di applicare la formula della media ponderata $Importo\ sanzione = Incremento_Valore_determinato - 5.000 \times (5.164 - 516) / (50.000 - 5.000) + 516$;

CHE il calcolo della sanzione amministrativa ammonta a: $15.755 - 5.000 \times (5.164 - 516) / (50.000 - 5.000) + 516 = € 1.627$;

DETERMINA

- 1) di stabilire in applicazione dell’art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e per le motivazioni in premessa riportate, che costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento, la sanzione amministrativa di cui al comma 4, art. 37 del D.P.R. 380/2001 in € 1.627 (Euro milleseicentoventisette);
- 2) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta interessata, al Dirigente del Settore Affari generali e servizi demografici ed al Dirigente del Settore Servizi finanziari e risorse umane per il calcolo degli interessi maturati e la determinazione del rimborso da corrispondere alla ditta interessata;
- 3) di precisare che tale provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti e legittimi interessi dei terzi.

Il Compilatore
(m.f.)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Ing. Nicola Pasquini)

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa